




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 338 e abb.

Interventi per il settore ittico

(Testo unificato)

N. 91 – 6 aprile 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 338 e abb.

Interventi per il settore ittico

(Testo unificato)

N. 91 – 6 aprile 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C.

C. 338 e abb.

Titolo breve:

Interventi per il settore ittico

Iniziativa:

parlamentare

in prima lettura alla Camera

Commissione di merito:

XIII Commissione

Relatore per la Commissione di merito:

Luciano Agostini

Gruppo:

PD

Relazione tecnica:

assente

Parere richiesto

Destinatario:

alla XIII Commissione

in sede referente

Oggetto:

testo unificato

INDICE

ARTICOLO 2	- 3 -
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA	- 3 -
ARTICOLO 3	- 4 -
FONDO PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA ITTICA	- 4 -
ARTICOLO 4	- 5 -
INTERVENTI A FAVORE DELLA FILIERA ITTICA.....	- 5 -
ARTICOLO 5	- 8 -
PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA.....	- 8 -
ARTICOLO 7	- 9 -
CENTRI DI ASSISTENZA PER LO SVILUPPO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA.....	- 9 -
ARTICOLO 9	- 10 -
RIPARTO DI RISORSE PER FUNZIONI CONFERITE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME.....	- 10 -
ARTICOLO 10	- 11 -
LICENZA DI PESCA.....	- 11 -
ARTICOLO 11	- 12 -
PRODOTTI DELLA PESCA.....	- 12 -
ARTICOLO 12	- 12 -
AGEVOLAZIONI IN FAVORE DEL LAVORO AUTONOMO	- 12 -
ARTICOLO 13	- 13 -
CASSA INTEGRAZIONE.....	- 13 -
ARTICOLO 14	- 14 -
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE FISCALE E TRIBUTARIA.....	- 14 -
ARTICOLO 15	- 15 -
AGEVOLAZIONI FISCALI PER ARRESTO DELLE ATTIVITÀ DI PESCA E DI ACQUACOLTURA	- 15 -
ARTICOLO 16	- 15 -
ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO.....	- 15 -

ARTICOLO 17	- 16 -
ATTIVITÀ DI PESCA-TURISMO E ITTITURISMO	- 16 -
ARTICOLO 18	- 18 -
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E DI COLLAUDO	- 18 -
ARTICOLO 19	- 19 -
SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI	- 19 -
ARTICOLO 20	- 20 -
VENDITA DIRETTA	- 20 -
ARTICOLO 21	- 20 -
COMMISSIONI DI RISERVA DELLE AREE MARINE PROTETTE	- 20 -
ARTICOLO 22	- 21 -
PESCA NON PROFESSIONALE	- 21 -
ARTICOLO 23	- 23 -
DELEGA PER IL RIORDINO DEGLI ATTREZZI PER LA PESCA RICREATIVA E SPORTIVA	- 23 -
ARTICOLO 24	- 23 -
RINNOVO CONCESSIONI DEMANIALI AD USO ACQUACOLTURA	- 23 -
ARTICOLO 25	- 24 -
SCARICO DEGLI IMPIANTI DI ACQUACOLTURA	- 24 -
ARTICOLO 26	- 24 -
ENERGIA ELETTRICA DA ACQUACOLTURA E IMPRESE ENERGIVORE	- 24 -
ARTICOLO 27	- 26 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONI CONCESSORI PER LE ATTIVITÀ DI PESCA E ACQUACOLTURA	- 26 -
ARTICOLO 28	- 27 -
COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA	- 27 -
ARTICOLO 29	- 29 -
PESCA DEL TONNO ROSSO	- 29 -

PREMESSA

Il testo unificato all'esame¹, elaborato dalla Commissione di merito, reca norme riferite alla gestione delle risorse ittiche, alle attività di pesca commerciale e non commerciale e all'acquacoltura.

Il testo, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 2

Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura

La norma delega il Governo ad adottare² uno o più decreti legislativi per raccogliere in un apposito testo unico le norme vigenti in materia di pesca e acquacoltura ed ad introdurre le modifiche necessarie alla semplificazione ed al riassetto della normativa vigente (comma 1).

I decreti legislativi sono adottati sulla base di specificati principi e criteri direttivi che, fra l'altro, prevedono:

- la ricognizione e l'abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete [comma 2, lett. a)];
- il coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo [comma 2, lett. b)];
- il coordinamento, l'adeguamento e l'integrazione della normativa nazionale con quella internazionale ed europea in materia di pesca e acquacoltura, anche ai fini di coerenza della disciplina in materia di pesca non professionale, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali [comma 2, lett. d)].

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali³. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente

¹ Il testo unificato è stato elaborato a partire dall'A.C. 338 e A.C. 339 Catanoso, A.C. 521 Oliverio e A.C. 1124 Caon.

² Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

³ Di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente

trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione (comma 3).

Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Si prevede che qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie⁴ (comma 4).

Al riguardo si osserva che dai criteri di delega non è possibile desumere il potenziale impatto finanziario delle disposizioni da adottare nell'esercizio della delega. Pur considerando il richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, contenuto nella norma, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle possibili linee di intervento e ai relativi riflessi finanziari.

ARTICOLO 3

Fondo per lo sviluppo della filiera ittica

La norma, a decorrere dal 2017, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, di seguito denominato «Fondo», finanziato con le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 22 alla cui scheda si rinvia (comma 1).

Il Fondo è finalizzato alla realizzazione:

- di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali con priorità a quelle aziende che adottano strategie di pesca sostenibili ed utilizzano attrezzi di pesca più selettivi [comma 2, lett. a)];
- di ristrutturazioni finanziarie e produttive, anche secondo i parametri previsti dagli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà [comma 2, lett. b)];

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e del parere del Consiglio di Stato.

⁴ In conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

- di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi [comma 2, lett. c)];
- di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici per i quali è riservata una quota di finanziamento [comma 2, lett. d)];
- di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio [comma 2, lett. e)];
- di interventi per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile [comma 2, lett. f)].

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali individua, con proprio decreto, gli interventi di cui al comma 2, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.

Al riguardo si rileva che la norma istituisce un Fondo, precisando che esso sarà alimentato da una quota delle risorse provenienti dal contributo sulla pesca sportiva e ricreativa di cui all'articolo 22, comma 4; l'ammontare complessivo del gettito derivante da tale contributo non sembra predeterminabile. Non sono, inoltre, individuate le modalità di erogazione delle risorse del Fondo.

Andrebbe, pertanto, acquisita una conferma dal Governo in merito alla compatibilità di tale forma di finanziamento rispetto ad alcune delle finalità del Fondo, che sembrano richiedere impegni di spesa a carattere pluriennale (quali gli interventi per favorire l'accesso al credito).

ARTICOLO 4

Interventi a favore della filiera ittica

Legislazione vigente. L'articolo 10, comma 1-*bis* del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 reca un'apposita autorizzazione di spesa di 100.000 euro annui per finanziare gli oneri derivanti dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo e di 2.326.000 euro annui per finanziare gli oneri derivanti dall'articolo 3. Si segnala che i citati articolo 2 e 3 risultano abrogati dall'articolo 27 del decreto legislativo n. 4/2012.

Le norme introducono il comma 1-*ter* nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 226/2001, stabilendo che a, decorrere dall'anno 2017, gli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al comma 1-*bis*, sopra descritto, sono destinati ad imprenditori ittici singoli organizzati in associazioni professionali di categoria riconosciute e associati che applicano il relativo

CCNL o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura⁵, per la realizzazione di programmi finalizzati alla:

- tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;
- promozione delle produzioni nazionali di qualità nel mercato interno ed internazionale;
- promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente.

Si dispone, inoltre, l'integrazione dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, il quale prevede che, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge di settore, all'imprenditore ittico si applichino le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo. L'integrazione stabilisce anche che "si applicano, altresì, le disposizioni concernenti l'impresa familiare, di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, in quanto compatibili" (comma 2).

Si ricorda che, ai sensi dell'art.5, commi 4 e 5, del Testo unico sui redditi, i redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo d'imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Viene altresì integrato l'articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, che nell'attuale formulazione prevede che le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto

⁵ Ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del Reg. n. 1379/2013.

nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765. L'integrazione disposta inserisce tra le categorie dei destinatari anche "i soggetti legati dal vincolo familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, i quali svolgano attività amministrative, di lavorazione e commercializzazione del pescato" (comma 2-*bis*).

In parallelo si modifica l'articolo 4, comma 2, della legge 26 luglio 1984, n. 413, che detta le disposizioni concernenti l'iscrizione dei lavoratori marittimi alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dell'INPS. La modifica prevede l'iscrizione anche per i soggetti legati dal vincolo familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, i quali svolgano attività amministrative, di lavorazione e commercializzazione del pescato (comma 2-*ter*).

Al riguardo si evidenzia in primo luogo la necessità di chiarimenti in merito all'attuale destinazione delle risorse di cui alle autorizzazioni di spesa *previste* dall'art. 10, comma 1-*bis*, del D.Lgs. n. 226/2001, tenuto conto che le stesse erano espressamente finalizzate all'attuazione degli artt. 2 e 3 del medesimo decreto, successivamente abrogati. Premesso tale chiarimento, andrebbe altresì precisato se la destinazione prevista dalla disposizione in esame sia suscettibile di incidere sulla realizzazione di interventi il cui finanziamento sia stato già avviato o programmato in base alla legislazione vigente. In proposito si rinvia altresì alle osservazioni riferite alla copertura finanziaria.

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 2, le quali estendono all'imprenditore ittico – cui si applica a normativa vigente il regime previsto per l'imprenditore agricolo - le disposizioni concernenti l'impresa familiare "in quanto compatibili", andrebbero precisate le possibili conseguenze sotto il profilo fiscale di tali previsioni. Inoltre, andrebbe chiarito se l'applicazione delle medesime costituisca o meno oggetto di opzione da parte dell'interessato.

In tale ipotesi infatti è presumibile che la relativa facoltà sia esercitata soltanto qualora si determini un vantaggio fiscale per il contribuente.

Si rileva altresì che la disposizione recata dal comma 2-*bis* prevede che l'assicurazione presso l'INPS e presso l'INAIL, prevista dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, sia estesa ai familiari dell'imprenditore ittico che svolgano attività amministrative, di lavorazione e commercializzazione del pescato. Si ricorda in proposito che la misura dei contributi corrisposti all'INPS e all'INAIL ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge è determinata

sulla base di un salario convenzionale. Pur tenendo conto del possibile effetto di emersione derivante dalle disposizioni, andrebbe verificato se l'estensione della predetta disciplina ai familiari dell'imprenditore ittico possa determinare oneri connessi alle prestazioni da erogare agli interessati a fronte di una contribuzione di carattere agevolato.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 destina in favore degli imprenditori ittici singoli organizzati in associazioni professionali di categoria riconosciute e associati che applicano il relativo CCNL o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura le risorse di cui all'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 226 del 2001.

Al riguardo, si segnala che le risorse di cui al citato articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 226 del 2001 sono allocate sul capitolo 1482⁶ dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che, nel bilancio triennale 2016-2018, reca esclusivamente uno stanziamento di cassa di 100.000 euro per l'anno 2016, relativo a residui passivi, che non appare utilizzabile per nuove finalità.

Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

ARTICOLO 5

Programmazione negoziata

Le norme stabiliscono che nei documenti unici di programmazione per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza siano definiti⁷ gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura (comma 1).

E' stabilito, altresì, che nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua una quota da destinare agli obiettivi sopra definiti di cui al comma 1; nell'ambito di tale quota, almeno il 30 per cento delle risorse è destinato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura (comma 2).

⁶ Spese a favore degli imprenditori ittici e delle aziende che svolgono attività connesse a quelle di pesca.

⁷ Previo parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni appaiono volte a destinare a determinate finalità spesa di somme già stanziata a legislazione vigente. In proposito appare utile acquisire dal Governo una conferma che le previsioni in esame non pregiudichino la realizzazione di eventuali piani di spesa già avviati o finanziati a valere sulle risorse in questione.

In merito ai profili di copertura finanziaria si rileva che il comma 2 prevede che il CIPE individui le risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi strategici nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità.

Al riguardo, si osserva che appare necessario indicare nell'ambito di quali fondi, stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il CIPE possa individuare le risorse da destinare alla realizzazione degli obiettivi strategici nel settore della pesca e dell'acquacoltura, come previsto dalla disposizione in commento. Sul punto appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 7

Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura

Le norme prevedono che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa, con apposita convenzione, dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati (comma 1).

I CASP sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese della pesca, dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali e possono anche essere costituiti all'interno di Centri di Assistenza già costituiti (comma 2).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali⁸ sono stabilite le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP (comma 3).

E' stabilito che l'attività dei CASP sia esercitata senza oneri per l'erario (comma 4).

⁸ Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo andrebbe confermato che la convenzione stipulata dal Ministero delle politiche agricole non determini oneri per la finanza pubblica.

Quanto ai centri di assistenza, si prende atto che, ai sensi del comma 4, l'attività degli stessi è esercitata senza oneri per l'erario. Andrebbe peraltro confermato che la costituzione e il funzionamento dei medesimi Centri non comporti oneri anche con riferimento agli enti territoriali, al fine di garantire la complessiva neutralità per la finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 4 stabilisce che i centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) esercitino la loro attività senza oneri per l'erario.

Al riguardo, si segnala che la clausola di neutralità finanziaria di cui al secondo periodo del comma 4 andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo, in particolare, che dall'attuazione dell'articolo 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 9

Riparto di risorse per funzioni conferite alle regioni e alle province autonome

Le norme prevedono che, nell'ambito del riparto delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca⁹, non meno del 30 per cento delle medesime risorse sia riservato al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Al riguardo si osserva che la norma individua un vincolo di destinazione per una quota delle risorse destinate all'esercizio di funzioni conferite alle regioni e alle province autonome. Andrebbe quindi verificato se detta destinazione sia suscettibile di incidere su iniziative già

⁹ Previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001.

avviate dagli enti interessati a valere sulle risorse in questione. In proposito appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 10

Licenza di pesca

Normativa vigente. L'articolo 2 del DM 26 luglio 1995 dispone che la licenza di pesca è rilasciata dal Ministero all'interessato, iscritto nel registro delle imprese di pesca di cui all'articolo 11, legge 14 luglio 1965, n. 963 ed è valida per un periodo di otto anni e rinnovabile su richiesta dell'interessato.

L'articolo 8 della Tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972¹⁰ prevede il pagamento della tassa di concessione governativa per il rilascio della licenza per la pesca professionale marittima, per ogni unità adibita, nella misura di euro 404.

L'articolo 2 del medesimo DPR prevede, in via generale, che la tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato. La tassa di rinnovo va corrisposta allorché gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La norma dispone che la tassa di concessione governativa sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza degli otto anni, entro i sei mesi successivi e in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza degli otto anni, in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'emanazione di un nuovo atto amministrativo. In tal caso, la nuova licenza resta in vigore per otto anni a decorrere dalla data del pagamento della medesima tassa. Inoltre, ferma restando la scadenza prevista della licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o tra i soci e la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, sono stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi. Nel caso di procedura relativa al rilascio di nuova licenza di pesca, l'interessato, dopo l'acquisizione al procedimento dell'istanza, può richiedere all'ufficio marittimo competente una attestazione che abiliti temporaneamente all'esercizio dell'attività di pesca, nelle more della conclusione del procedimento.

¹⁰ Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

Al riguardo, si rileva che la disposizione prevede il pagamento ogni otto anni della tassa di concessione governativa indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. Inoltre, la tassa è dovuta prima della scadenza in caso di variazioni sostanziali della licenza di pesca. Non viene peraltro considerata come variazione sostanziale il cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o tra i soci e la cooperativa.

In proposito si rileva che l'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 105/E del 27 novembre 2014 ha chiarito che la tassa sulle concessioni governative corrisposta per il rilascio della licenza di pesca non deve essere nuovamente assolta fino alla naturale scadenza del titolo abilitativo salvo il caso in cui si verifichi un'ipotesi di mutamento sostanziale dello stesso. Ciò in quanto la tassa corrisposta ai sensi dell'articolo 8 della Tariffa annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 641, "non ha una propria validità ma segue la validità della licenza, per la cui emanazione è corrisposta". Tuttavia la risoluzione non esplicita i casi di variazione sostanziale.

Alla luce di quanto evidenziato, andrebbe acquisita una conferma dal Governo riguardo alla neutralità degli effetti di gettito della disposizione, anche con riferimento alle previste ipotesi di cambio di armatore dalle quali non discenderebbe una modifica sostanziale e, quindi, un obbligo di pagamento della tassa indipendentemente dalla scadenza del titolo.

ARTICOLO 11

Prodotti della pesca

La norma reca disposizioni volte ad individuare specifiche tecniche cui devono attenersi gli operatori del settore della pesca.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – della conformità delle previsioni alla normativa europea.

ARTICOLO 12

Agevolazioni in favore del lavoro autonomo

La norma dispone che le iniziative realizzate ai sensi della legge n. 144 del 1999¹¹, in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo, siano estese ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura.

¹¹ Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono individuati i destinatari degli interventi di cui alla precedente disposizione, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.

Al riguardo si rileva che la disposizione estende le iniziative previste dalla legge n. 144 del 1999 ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura. In proposito si rileva che la citata legge n. 144, composta da 72 articoli, reca norme in materia di investimenti, occupazione, previdenza e trattamento di fine rapporto. Tenuto conto che alcune delle disposizioni contenute nella legge n. 144 del 1999 comportano oneri espressamente quantificati e coperti, andrebbero acquisite precisazioni in merito alle specifiche previsioni della medesima legge oggetto di estensione ai suddetti settori al fine di verificare la portata applicativa delle disposizioni in esame ed i relativi profili finanziari.

ARTICOLO 13

Cassa integrazione

La norma stabilisce che le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, recante interventi in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali e di integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli, siano estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti.

La norma prevede inoltre che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, siano adottate le relative modalità di attuazione.

Al riguardo, si evidenzia che l'estensione delle agevolazioni previdenziali e assistenziali e degli interventi di integrazione salariale, ora previsti per in favore dei lavoratori agricoli, al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima appare suscettibile di ampliare la platea dei beneficiari con conseguente aggravio di spesa a carico dell'INPS.

Andrebbero quindi acquisiti dati relativi al numero dei potenziali beneficiari nonché i parametri utili alla stima dei possibili effetti a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 14

Misure di razionalizzazione fiscale e tributaria

La norma introduce agevolazioni fiscali in favore delle imprese che esercitano la pesca¹², ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle connesse alla pesca professionale di cui all'articolo 2, comma 2-*bis*¹³, e all'acquacoltura di cui all'articolo 3, comma 2¹⁴, del d.lgs. n. 4 del 2012.

In particolare, le disposizioni prevedono quanto segue:

- l'applicazione, fatte salve condizioni di maggior favore previste a normativa vigente, del regime IVA speciale agevolato previsto per i produttori agricoli dall'articolo 34 del DPR n. 633/1972 (comma 1).

Il richiamato articolo 34 disciplina un regime speciale di detrazione dell'IVA che consente di determinare l'imposta dovuta applicando una percentuale forfettaria all'IVA riscossa sulle vendite.

La percentuale è determinata annualmente con apposito decreto e varia in funzione dell'attività svolta. E' altresì previsto un regime di esenzione dall'IVA nonché dagli obblighi documentali e contabili qualora i produttori agricoli realizzino un volume d'affari non superiore a 7.000 euro;

- per gli anni 2016 e 2017, la facoltà per l'impresa di applicare il regime fiscale agevolato introdotto dalla legge di stabilità 2015¹⁵ che prevede, tra l'altro, l'esenzione dall'IVA e la determinazione in via forfettaria dell'imponibile ai fini delle imposte sui redditi e l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota pari al 15% (comma 2, lettera a);

¹² Pesca marittima, nelle acque interne e nelle acque lagunari,

¹³ Sono connesse all'attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o di risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività: a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione; b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero.

¹⁴ Sono connesse le attività esercitate dall'acquacoltore, dirette a: a) manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, promozione e valorizzazione che abbiano ad oggetto specifici prodotti; b) fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività di acquacoltura esercitata, ivi comprese le attività di ospitalità, ricreative, didattiche e culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi e delle risorse dell'acquacoltura, nonché alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso; c) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero

¹⁵ Articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014.

- la disciplina sui parametri per la determinazione del reddito minimo imponibile calcolato ai fini dell'accertamento, valida fino all'applicazione degli studi di settore, viene modificata determinando una riduzione del reddito minimo imponibile (comma 2, lettera *b*);
- la riduzione dell'aliquota IRAP all'1,9% (comma 2, lettera *c*).

Al riguardo si segnala che le disposizioni, introducendo agevolazioni fiscali in favore delle imprese indicate nel comma 1, appaiono suscettibili di determinare effetti negativi di gettito: andrebbero quindi acquisiti i dati e gli elementi di valutazione necessari per una quantificazione dei relativi effetti di gettito.

ARTICOLO 15

Agevolazioni fiscali per arresto delle attività di pesca e di acquacoltura

La norma esclude i premi ottenuti per l'adesione alla misura di arresto definitivo, ai sensi della normativa che disciplina gli interventi del Fondo europeo per la pesca¹⁶ dalla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Al riguardo si segnala che la disposizione appare suscettibile di determinare effetti negativi di gettito che andrebbero opportunamente quantificati: appare quindi necessario acquisire gli elementi necessari ai fini di tale stima.

ARTICOLO 16

Esenzione dall'imposta di bollo

La norma estende al settore della pesca e a quello dell'acquacoltura l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le domande, gli atti e la relativa documentazione per la concessione di aiuti comunitari e nazionali già prevista per il settore agricolo.

Al riguardo si rileva che le disposizioni, estendendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo ai settori della pesca e dell'acquacoltura, appare suscettibile di determinare effetti

¹⁶ Regolamento UE n. 508/2014.

negativi in termini di gettito. In proposito andrebbero, pertanto, acquisiti dati ed elementi di valutazione al fine di valutare i relativi effetti di gettito.

ARTICOLO 17

Attività di pesca-turismo e ittiturismo

Normativa vigente. L'articolo 1 del DM n. 293 del 1999 stabilisce che per pesca-turismo si intendono le attività intraprese dall'armatore - singolo, impresa o cooperativa - di nave da pesca costiera locale o ravvicinata, che imbarca sulla propria unità persone diverse dall'equipaggio per lo svolgimento di attività turistico-ricreative. Tra le iniziative di pesca-turismo rientrano:

- a) lo svolgimento di attività pratica di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi da pesca sportiva previsti dal successivo articolo 3, comma 2;
- b) lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca;
- c) lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente, delle acque interne, nonché ad avvicinare il grande pubblico al mondo della pesca professionale.

L'articolo 2 del medesimo DM dispone in materia di giornate e fasce orarie in cui le iniziative di cui al precedente articolo 1 possono essere svolte, non oltre le sei miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera locale e non oltre le venti miglia per le imbarcazioni autorizzate alla pesca costiera ravvicinata. L'articolo 3 disciplina in materia di sistemi di pesca consentiti per l'esercizio della pesca-turismo.

Il comma 2 dell'articolo 5 del medesimo DM 293 del 1999 prevede, inoltre che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo, è rilasciata dal capo del compartimento marittimo del luogo di iscrizione della nave, tenuto conto degli accertamenti di sicurezza eseguiti anche per il tramite degli uffici marittimi dipendenti e della prova pratica di stabilità effettuata dal Registro navale italiano. Il capo del compartimento, in sede di rilascio dell'autorizzazione, fissa il numero massimo di persone imbarcabili, nel numero massimo di 12, attenendosi anche alle indicazioni del Registro navale italiano.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 2 del d.lgs. n. 4 del 2012 prevede che rientrano nelle attività di pesca professionale, se effettuate dall'imprenditore ittico di cui al successivo articolo 4, le attività di:

- a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata «pesca-turismo»;
- b) ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominate «ittiturismo».

La norma demanda al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali le modifiche delle vigenti norme regolamentari in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo ed ittiturismo al fine di adeguarne i contenuti ad una serie di definizioni ed indirizzi.

In particolare, la norma stabilisce che per pesca-turismo si intenda l'attività, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del d.lgs. n. 4/2012, di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, intrapresa dall'imprenditore ittico. Si prevede, inoltre, che tra le iniziative di pesca-turismo rientrano: l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con l'attrezzo denominato sciabica e con gli attrezzi di cui all'articolo 19 del DM 26 luglio 1995; lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi di cui all'articolo 138 del regolamento di cui al DPR n. 1639 del 1968; lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca; lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale o dell'acquacoltura (comma 1, lettera a).

Si prevede, inoltre che per ittiturismo si intendono le attività, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 del d.lgs. n. 4/2012, di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso (comma 1, lettera b).

Sono, inoltre previste disposizioni in materia di giornate e fasce orarie in cui le iniziative di pesca turismo possono essere svolte (comma 1, lettere da c) a f).

Si stabilisce, infine, che l'autorizzazione all'attività di pesca turismo rilasciata dal capo del compartimento marittimo ufficio di iscrizione dell'unità di pesca, ha validità triennale e segue le date di rilascio e successiva scadenza della certificazione di annotazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico.

Al riguardo si evidenzia che la disposizione è volta a modificare la normativa regolamentare sulla pesca turismo per adeguarla ad una serie di definizioni ed indirizzi espressamente indicati: detti criteri non sembrerebbero peraltro determinare innovazioni sostanziali rispetto alla vigente normativa in materia, tali da comportare riflessi di natura finanziari. In proposito appare comunque utile acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 18

Misure di semplificazione e di collaudo

Normativa vigente: l'art. 30 del d.lgs. n. 271/1999 ha istituito, nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 626/1994, un Comitato tecnico permanente con il compito di esaminare i particolari problemi applicativi della normativa nazionale ed internazionale, in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori marittimi nell'ambiente di lavoro a bordo delle navi, nonché esaminare le proposte avanzate dalle Commissioni territoriali di cui al successivo articolo 31.

Le Commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, presiedute dai capi dei compartimenti marittimi dipendenti o da un Ufficiale superiore, da lui delegato, sono così composte:

- a) l'ufficiale responsabile della sezione sicurezza della navigazione, della Capitaneria di Porto territorialmente competente in relazione al luogo in cui la nave effettua la visita;
- b) il medico di porto, o medico designato dall'Ufficio di sanità marittima competente per territorio;
- c) un rappresentante della Azienda unità sanitaria locale competente per territorio;
- d) un ingegnere o capo tecnico, dipendente del Ministero;
- e) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali della gente di mare, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- f) due rappresentanti designati dalle associazioni degli armatori.

La Commissione territoriale ha il compito di effettuare visite periodiche ed occasionali allo scopo di rilevare le condizioni tecniche ed igieniche delle singole navi mercantili e da pesca, il numero e le condizioni di lavoro dei marittimi imbarcati, il numero e le cause degli infortuni eventualmente occorsi a bordo delle unità ispezionate. La Commissione formula proposte al Comitato di cui all'articolo 30 per le modifiche delle sistemazioni e delle dotazioni delle navi esistenti al fine di rendere le stesse navi rispondenti alle condizioni di igiene e di sicurezza disciplinate dal presente decreto e di prevenire gli incidenti a bordo, effettua accertamenti preliminari durante i lavori di costruzione o trasformazione delle navi; vigila sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di categoria; invia, annualmente, al Comitato di cui all'articolo 30, una relazione sull'attività di vigilanza effettuata.

La norma:

- stabilisce che il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 271/1999, determini le linee guida alle quali devono attenersi le Commissioni territoriali di cui all'art. 31 del medesimo decreto legislativo (comma 1);
- dispone in materia di equipaggiamento e dotazioni di sicurezza di cui i mezzi di salvataggio devono essere dotati (comma 2);

- dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 2 del DL 561/1994¹⁷ che prevede l'emanazione di un regolamento contenente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità che operano nei limiti previsti per l'esercizio della pesca ravvicinata e demanda, altresì, al Governo le modifiche necessarie alle disposizioni del DM 218/2002¹⁸ per adeguarle a quanto disposto dal provvedimento in esame.

Nulla da osservare al riguardo.

ARTICOLO 19

Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Normativa vigente: l'art. 4 del d.lgs. n. 182/2003 prevede la dotazione dei porti, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata, ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio.

La norma stabilisce che nei porti dove non sia presente un impianto portuale di raccolta ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 182/2003, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto dei medesimi rifiuti al fine di dar seguito agli adempimenti previsti dal d.lgs.205/2010, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/UE, innovando l'impianto applicativo della disciplina contenuta nel D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambientale). Per i predetti soggetti la norma prevede l'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f), del citato D.Lgs. 152/2006, che include tra i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale (comma 1). La norma dispone, inoltre, che il Ministero delle politiche ambientali, alimentari e forestali, predisponga, in collaborazione con gli enti locali interessati, progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci (comma 1-*bis*).

Al riguardo andrebbero esclusi oneri a carico di soggetti pubblici in relazione alle previsioni di cui al comma 1. In merito al comma 1-*bis*, andrebbero forniti elementi riguardo ai progetti sperimentali ivi previsti, al fine di verificare la possibilità per le amministrazioni competenti di

¹⁷ “Misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura”.

¹⁸ “Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera”

far fronte a tali attività nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri.

ARTICOLO 20

Vendita diretta

La norma detta disposizioni in materia di vendita diretta da parte degli imprenditori ittici e degli acquacoltori, singoli o associati, dei prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività. Sono comunque fatte salve le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale. Sono altresì richiamati i regolamenti (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, e n. 404/2011. Sono quindi abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'art. 18 della legge n. 99 del 2009 in materia di etichettatura, marcatura ed identificazione del prodotto.

Nulla da osservare al riguardo nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – della compatibilità delle disposizioni con l'ordinamento europeo.

ARTICOLO 21

Commissioni di riserva delle aree marine protette

Normativa vigente: l'art. 28 della legge n. 979/1982 prevede che per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvalga delle competenti Capitanerie di porto. Presso ogni Capitaneria competente è istituita una commissione di riserva, la cui composizione è stata modificata dall'art. 2 della legge n. 244/2007. La commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima. In particolare la commissione dà il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato.

La norma dispone che la commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, sia integrata da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale.

Al riguardo andrebbe chiarito se la prevista partecipazione alla Commissione dei tre esperti determini oneri aggiuntivi per la corresponsione di compensi e/o rimborsi spese ed emolumenti comunque denominati.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la norma stabilisce che la composizione delle Commissioni di riserva delle aree marittime protette sia integrata da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale.

Al riguardo, si evidenzia l'opportunità di prevedere espressamente che la partecipazione di tre ulteriori componenti alle Commissioni di riserva non dia luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. Sul punto è comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 22

Pesca non professionale

La norma dispone il pagamento di un contributo annuale per l'esercizio della pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare. In particolare, si prevede un contributo annuo pari a 20 euro per l'esercizio della pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 10 euro negli altri casi. Sono esentati dal pagamento del predetto contributo i minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e i disabili. I proventi derivanti dal pagamento del contributo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. La norma dispone la destinazione delle risorse alle seguenti finalità:

- una quota pari al 60 per cento al fondo per lo sviluppo della filiera ittica previsto al comma 1 dell'articolo 2 (*rectius* : articolo 3) della proposta in esame;
- una quota pari al 30 per cento all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007¹⁹ (da utilizzarsi anche per il

¹⁹ L'art. 4, commi 8-ter del DL 150/2013 ha disposto l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 per l'importo di 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e per l'importo di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Il comma 8-quater ha inoltre incrementato la predetta autorizzazione di spesa con particolare riferimento alle funzioni di prevenzione e lotta operativa agli inquinamenti del mare nonché di sorveglianza sulle aree marine protette, per gli importi di 1 milione di euro per l'anno 2014 e di 800.000 euro per l'anno 2015 e per l'importo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto);

- una quota pari al 10 per cento alla pesca sportiva la cui gestione viene affidata al CONI.

Al riguardo, si evidenzia che la norma prevede che le risorse derivanti dal contributo per l'esercizio della pesca sportiva siano destinate ad una serie di finalità: non si rinvia peraltro ad appositi provvedimenti per la disciplina applicativa delle disposizioni in esame. In proposito, si rileva che le prime due destinazioni sono volte ad incrementare disponibilità già previste a legislazione vigente o da costituire in attuazione del provvedimento in esame. Per quanto attiene invece alla destinazione di una quota di risorse al CONI, si osserva che la stessa sembra posta in relazione all'attribuzione al medesimo ente di attività di gestione della pesca sportiva, non ulteriormente precisate. Andrebbero quindi forniti ulteriori elementi al fine di verificare se detti compiti assumano portata innovativa e, in tal caso, la congruità delle risorse assegnate rispetto ai medesimi compiti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 4 individua la destinazione dei proventi derivanti dal pagamento del contributo annuo dovuto dai soggetti che intendono esercitare la pesca sportiva.

Al riguardo, si segnala che la disposizione dovrebbe prevedere, oltre al versamento dei contributi all'entrata del bilancio dello Stato, anche la loro successiva riassegnazione, nelle percentuali fissate, alle sopra menzionate finalità.

Inoltre, con specifico riferimento all'ultima di tali finalità, si ritiene opportuno stabilire che le somme siano assegnate al CONI, per essere destinate alla gestione della pesca sportiva.

Sul punto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 23

Delega per il riordino degli attrezzi per la pesca ricreativa e sportiva

La norma delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva al fine di adeguare la normativa nazionale alle vigenti disposizioni della normativa europea in materia.

Nulla da osservare al riguardo atteso che la delega pare assumere portata ordinamentale.

ARTICOLO 24

Rinnovo concessioni demaniali ad uso acquacoltura

La norma stabilisce che il provvedimento di rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura viene presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione dell'impianto di acquacoltura, successivamente alla precedente concessione, modifiche alle opera di presa e restituzione previste dalla concessione preesistente, modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche di allevamento e non sia richiesto un incremento della portata prevista rispetto alla concessione in scadenza. L'Amministrazione competente provvede entro 90 giorni (termine qualificato come perentorio) ad effettuare le opportune verifiche e a richiedere gli interventi atti a sanare eventuali carenze formali. Entro i 10 giorni successivi, l'Amministrazione deve rilasciare la concessione, che può essere subordinata a sanare le eventuali carenze riscontrate; in questo ultimo caso deve essere dato un congruo termine entro il quale il titolare della concessione deve provvedere, pena la decadenza della concessione medesima. Nel caso di carenze sostanziali l'Amministrazione respinge la domanda. Dal momento dell'avvenuta ricezione dell'attestazione della presentazione dell'istanza di concessione, vige il principio della *prorogatio* della precedente concessione, anche nel caso di successivo rigetto.

Al riguardo, pur considerando il carattere procedurale delle disposizioni, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di provvedere agli adempimenti di competenza, entro i termini previsti, con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 25

Scarico degli impianti di acquacoltura

La norma disciplina le modalità di rilascio del rinnovo delle autorizzazioni allo scarico per gli impianti di acquacoltura. La richiesta da parte del titolare della concessione viene presentata sotto forma di autocertificazione (comma 1). La pubblica amministrazione concedente richiede al gestore dell'impianto la documentazione necessaria che attesti il rispetto dei valori limite di emissione di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006. Il procedimento istruttorio per il rinnovo dell'autorizzazione non può essere superiore a 60 giorni. Nelle more dello svolgimento del procedimento l'autorizzazione già concessa si intende prorogata, purché, nel frattempo, non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa (comma 2).

In caso di omessa risposta da parte dell'amministrazione competente, in presenza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge, senza alcun altro onere a carico del gestore dell'impianto, se non le periodiche analisi previste dai relativi disciplinari di concessione ittogenica (comma 3).

Al riguardo, anche in considerazione della prevista fattispecie di "silenzio-assenso", andrebbe confermato che le amministrazioni competenti possano far fronte ai richiesti adempimenti, nei termini indicati dalle disposizioni in esame, con le risorse già esistenti a legislazione vigente. Andrebbe altresì confermata la compatibilità delle previsioni con al normativa europea.

ARTICOLO 26

Energia elettrica da acquacoltura e imprese energivore

Normativa vigente: l'articolo 39, comma 1, del decreto legge n. 83/2012 stabilisce che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le imprese a forte consumo di energia, in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa. Il testo fa riferimento all'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE (Tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), che qualifica come "impresa a forte consumo di energia" quella in cui i costi di acquisto dei prodotti energetici ed elettricità siano pari almeno al 3,0% del valore produttivo ovvero l'imposta nazionale sull'energia pagabile sia pari almeno allo 0,5% del valore aggiunto. L'elenco delle imprese energivore è stato istituito con DM del Ministero dell'Economia e delle finanze del 5.4.2013.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 39 prevede che l'individuazione delle imprese energivore sia finalizzata alla successiva determinazione di un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità che assicurino l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I commi 3 e 4 prevedono inoltre la rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema e la modifica delle componenti tariffarie compensative riconosciute alle aziende che beneficiano di regimi agevolati.

La norma stabilisce che i concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi. Si prevede inoltre che tra le «imprese energivore», come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83/2012²⁰, siano inserite le imprese di acquacoltura²¹.

Al riguardo andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a verificare se gli effetti delle disposizioni in esame - volte ad ampliare l'ambito delle imprese a forte consumo di energia che beneficiano delle agevolazioni connesse all'applicazione dell'articolo 39 del decreto legge n. 83/2012 in tema di rideterminazione delle aliquote di accisa – siano sostenibili sulla base dei criteri individuati dal medesimo decreto n. 83, che escludono la possibilità di oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 consente ai concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura di utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica, senza alcun onere aggiuntivo.

Al riguardo, si segnala che la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 1 andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente. In particolare, si potrebbe sostituire il citato comma 1 con il seguente: «1. I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o

²⁰ Convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modifiche ed integrazioni,

²¹ Di cui ai codici ATECO, 03.21.00 e 03.22.00.

maggiori oneri per la finanza pubblica.». Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 27

Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura

Normativa vigente: l'articolo 23 del decreto legislativo n. 154/2014, recante la "modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38", ha abrogato la precedente normativa in materia di pesca e acquacoltura, recata dalla legge n. 41/1982. Si segnala che l'articolo 21 della legge n. 165/1992 aveva introdotto nella legge n. 41/1982 (ora abrogata) l'articolo 27-ter, che prevedeva l'applicazione di un canone meramente ricognitorio per le concessioni di aree demaniali marittime richieste da cooperative di pescatori ed acquacoltori e loro consorzi. Successivamente l'articolo 1 della legge n. 164/1998 ha modificato il comma 3 del predetto articolo 27-ter, della legge n. 41/1982, stabilendo che il medesimo canone ricognitorio si applicasse anche a tutte le concessioni di aree demaniali marittime, «ancorché richieste da imprese singole non cooperative ed aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura».

Con la circolare n. 15 del 9 agosto 2007 il Ministero dei Trasporti ha stabilito che, a seguito della predetta abrogazione della legge n. 41/1982, il canone relativo alle concessioni demaniali marittime per attività di pesca ed acquacoltura debba essere determinato in misura differente a seconda che si tratti di imprese cooperative ovvero di imprese non cooperative. Pertanto, per le cooperative e per i consorzi di cooperative di pescatori si applica il canone previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 15 novembre 1995, che, per gli impianti ubicati nel mare territoriale, è fissato in lire 5 per metro quadrato (euro 0,003 per metro quadrato); diversamente per le imprese non cooperative, si applica il canone previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 19 luglio 1989, fissato in lire 1.600 per metro quadrato (euro 0,083 per metro quadrato).

La norma stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 154/2004, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n.595, attuativo dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 400 del 1993²², aggiornati dagli indici ISTAT. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica.

²² ,Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 494/1993.

Al riguardo si evidenzia che la norma appare suscettibile di determinare riduzioni delle entrate per canoni di concessioni in quanto dispone l'applicazione del canone agevolato fissato dal DM. 15.11.1995, previsto attualmente per le sole società cooperative, a tutte le società del settore indipendentemente dalla loro natura giuridica. In proposito, andrebbero acquisiti dati riferiti al numero dei potenziali beneficiari delle disposizioni in esame, nonché i parametri utili alla stima della possibile riduzione di entrate per il bilancio dello Stato.

Inoltre, si segnala che la norma prevede l'applicazione dei canoni fissati dal citato DM del 14.11.1995 rivalutati sulla base degli indici ISTAT, senza specificare la tipologia di indici da utilizzare ai fini della rivalutazione né le relative modalità di calcolo. A tal fine andrebbero acquisiti chiarimenti precisando se ai fini della procedura di calcolo debba applicarsi quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rivalutazione di canoni.

In proposito si ricorda che l'articolo 04 del decreto legge n. 400/1993 prevede che i canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della marina mercantile, sulla base della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all'ingrosso.

ARTICOLO 28

Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Normativa vigente: l'art. 3 del d.lgs. 154/2004 prevede una Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, con durata triennale, e con il compito di dare pareri sui decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario di Stato delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse ittiche ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente ne ravvisi l'opportunità²³.

²³ La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, è composta dal Direttore generale per la pesca e l'acquacoltura e dai seguenti membri:

- a) dieci dirigenti dei Ministeri interessati;
- j) un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello;
- è) quindici dirigenti del settore pesca e acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
- l) nove rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente più rappresentative;
- m) quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;

La norma stabilisce che la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura continui a svolgere le funzioni previste a normativa vigente senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato. E' inoltre prevista l'integrazione della Commissione medesima con due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute.

Al riguardo, andrebbe fornito un chiarimento in merito alla portata normativa delle disposizioni al fine di individuare i profili innovativi rispetto alle attuali modalità di funzionamento della Commissione. Ciò con particolare riguardo ad eventuali oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della stessa. Tali chiarimenti appaiono necessari anche al fine di valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dall'integrazione della composizione della Commissione con i rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la norma prevede che la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, della quale dovranno far parte anche due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute, continui a svolgere le sue attività senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, si segnala che la clausola di neutralità finanziaria di cui al nuovo comma 20-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge n. 95 del 2012 andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che dall'attuazione dell'articolo 28 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

n) due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;

o) un rappresentante della pesca sportiva designato dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;

p) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

q) un rappresentante delle associazioni nazionali di organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000 del 17 dicembre 1999 del Consiglio;

r) cinque rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura designati dai Ministeri competenti;

s) due rappresentanti della ricerca scientifica applicata alla pesca e all'acquacoltura delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

ARTICOLO 29

Pesca del tonno rosso

La norma interviene in materia di ripartizione tra i vari sistemi di pesca delle quote annualmente assegnate all'Italia per la cattura del tonno rosso. A tal fine demanda ad un decreto ministeriale la disciplina della materia nel rispetto della normativa comunitaria.

Nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.